

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 21 settembre 2011

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 5b capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹
sulle importazioni agricole,

ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2011².

21 settembre 2011

Dipartimento federale dell'economia:

Johann N. Schneider-Ammann

¹ RS **916.01**

² La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 28 settembre 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 5, 5a e 5b)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all'obbligo di ottenere un permesso

N. 14 Voci di tariffa 1001, 1002, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104 e 1107

14. Disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
...		
1001. 9032	19.30	
1002. 0032	19.30	
1007. 0021	19.30	
1008. 1021	19.30	
	2021	19.30
	9022	19.30
	9051	19.30
1101. 0043	63.80	PGI non necessario
	0048	50.70 PGI non necessario
1102. 1049	50.70	PGI non necessario
	2010	23.60 PGI non necessario
	9011	50.70 PGI non necessario
	9051	25.60 PGI non necessario
	9061	50.70 PGI non necessario
1103. 1119	23.40	PGI non necessario
	1199	50.70 PGI non necessario
	1390	25.00 PGI non necessario
	1919	50.70 PGI non necessario
	1929	21.80 PGI non necessario
	1939	26.10 PGI non necessario
	1992	50.70 PGI non necessario
	1999	50.70 PGI non necessario
	2019	50.70 PGI non necessario
	2029	50.70 PGI non necessario
	2099	50.70 PGI non necessario
1104. 1290	21.80	PGI non necessario
	1919	50.70 PGI non necessario
	1929	25.90 PGI non necessario
	1992	50.70 PGI non necessario
	1999	50.70 PGI non necessario
	2220	21.70 PGI non necessario
	2390	26.90 PGI non necessario
	2913	52.90 PGI non necessario
	2918	50.70 PGI non necessario
	2922	50.70 PGI non necessario
	2932	25.90 PGI non necessario
	2992	50.70 PGI non necessario

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i> (Fr.)	Testo complementare
2999	50.70	PGI non necessario
3089	50.70	PGI non necessario
1107. 1012	50.70	
1092	50.70	PGI non necessario
1093	50.70	PGI non necessario
2012	50.70	
2092	50.70	PGI non necessario
2093	50.70	PGI non necessario
2099	50.70	PGI non necessario
...		
<i>[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale</i>		

